

Edizione di lunedì 9 dicembre 2013

IVA

[Recupero dell'iva possibile anche senza la nota di credito ma con istanza di rimborso](#)

di **Fabio Landuzzi**

CASI CONTROVERSI

[Beni rivalutati: effetti contabili della cessione "anticipata"](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

BILANCIO

[In consultazione la bozza di Oic 12 sugli schemi di bilancio](#)

di **Fabio Landuzzi, Luigi Scappini**

PATRIMONIO E TRUST

[E' esperibile l'azione revocatoria ordinaria nei confronti del fondo patrimoniale costituito successivamente ad una fideiussione](#)

di **Luigi Ferrajoli**

ISTITUTI DEFLATTIVI

[In caso di accertamento con adesione spetta sempre il maggior termine di 90 giorni per impugnare](#)

di **Massimo Conigliaro**

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

BACHECA

Tre mesi di Euroconference NEWS

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

IVA

Recupero dell'Iva possibile anche senza la nota di credito ma con istanza di rimborso

di **Fabio Landuzzi**

La sentenza della [Corte di Cassazione n. 23752 del 21 ottobre 2013](#) ha confermato il principio secondo cui, **in presenza** di una fattispecie di **indebito tributario** – ovvero di una situazione che ricorre sia **quando l'Iva assolta e versata** sull'operazione originaria **non era affatto dovuta** e sia **quando l'importo dell'Iva deve essere rimodulato**, ad esempio per effetto di una definizione transattiva – **l'utilizzo** da parte del contribuente della procedura dell'emissione **della nota di credito** ai sensi dell'**articolo 26 del DPR 633/1972 non è obbligatorio**; bensì, esso **è rimesso alla sua libera scelta**, in quanto egli ha comunque **diritto di optare** per l'esercizio dell'**azione generale di rimborso** prevista dall'**articolo 21 del D.Lgs. 546/1992**.

Il caso in questione trae origine dall'istanza con cui, nel 2003, il **contribuente aveva richiesto il rimborso dell'Iva versata in eccesso** negli anni 1999 e 2000, a seguito dell'intervenuta successiva riduzione in via transattiva dell'imponibile Iva delle operazioni di vendita effettuate in quegli anni con un proprio cliente; l'istanza di rimborso **era stata inizialmente rigettata** nel presupposto che **l'indebito versamento dell'Iva** che deriva da una **diversa modulazione** del quantum, ossia **dell'imponibile, non potrebbe dare luogo al rimborso** ex articolo 21, D.Lgs. 546/1992, **bensì solamente** alla procedura di **emissione della nota variazione** ex articolo 26, **DPR 633/1972** che però non era stata per tempo attivata dal contribuente.

Il contribuente aveva sostenuto diversamente che **il rapporto** che si instaura **tra il cedente** (debitore dell'Iva) **e l'Amministrazione finanziaria**, a seguito dell'effettuazione di un'operazione imponibile, **è autonomo ed indipendente** rispetto a quello che intercorre tra il cessionario e la stessa Amministrazione; dunque, il fatto che il cessionario abbia detratto l'Iva non può di per sé impedire al **cedente**, che **in forza del principio di neutralità dell'Iva deve restarne indenne**, l'esercizio del diritto di rimborso dell'imposta poi risultata non dovuta anche per effetto di una rimodulazione dell'importo imponibile in via transattiva.

La Corte di **Cassazione** ha quindi **riconosciuto il diritto del contribuente**, proprio in forza del principio di neutralità dell'Iva, nel presupposto che **il cedente che abbia versato Iva poi risultata non dovuta ha diritto alla restituzione** dell'imposta. E questo diritto **non può essere escluso** per il fatto che la fattura originaria non sia stata rettificata dal cedente, in quanto, ogni qualvolta la procedura di rettifica prevista dal diritto nazionale non è attivabile, **il diritto al rimborso** – sempre in applicazione del suddetto principio di neutralità dell'Iva, in forza del

quale il cedente che abbia versato l'imposta ne deve restare immune – **non può essere negato** (sentenza Corte di Giustizia 19/7/2012 C- 591/10, e 11/4/2013 C-138/12) **laddove**, come provato nel caso di specie, l'avvenuto **pagamento dell'imposta** in misura superiore a quella dovuta **escluda un arricchimento senza giusta causa del richiedente**. Il contribuente aveva infatti provveduto a versare l'iva sulle fatture emesse, ed anche sull'importo derivato dalla transazione conclusa con il cessionario; di conseguenza, in applicazione del principio di neutralità dell'iva, ed escluso l'indebito arricchimento a seguito dell'istanza, il diritto al rimborso non avrebbe dovuto essere negato.

Infatti, **anche quando fosse perduto il diritto alla detrazione dell'iva** nelle liquidazioni mensili, ciò **non pregiudica il diritto del contribuente al rimborso** di quanto versato in eccesso poiché la perdita del diritto al rimborso, avendo natura di vera e propria decadenza / sanzione, dovrebbe essere prevista espressamente dalla legge, mentre una previsione al riguardo manca nel sistema normativo dell'iva (**Cassazione, sentenza n.21457/2009**). I principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l'**inesistenza di fatti giustificativi del prelievo** (Cassazione n.8362/2002). Coerentemente con tali principi, viene quindi affermato che **la mancata esposizione del credito Iva** nella dichiarazione annuale **non comporta necessariamente la decadenza dal diritto** a tale credito, **purché** lo stesso **emerge dalle scritture contabili** (Cassazione n.22114/2006) e sia dimostrata l'**assenza di indebito arricchimento**, poiché il soddisfacimento del credito Iva non è solo ed esclusivamente collegato al meccanismo della detrazione, potendo bensì essere **fatto valere mediante istanza di rimborso**.

CASI CONTROVERSI

Beni rivalutati: effetti contabili della cessione “anticipata”

di **Giovanni Valcarenghi**

Spesso accade che soggetti che abbiano **rivalutato beni aziendali** in occasione delle disposizioni del **DL 185/2008** si trovino costretti a cederli prima dell'effetto fiscale della rivalutazione stessa, normalmente coincidente (ai fini della cessione) con il periodo 2014. Così, per ipotesi, pensiamo alla situazione di una società che, per immediate ed improrogabili esigenze di liquidità, si trovi ad avere venduto nel corso del 2013 un immobile rivalutato ed iscritto per 100, ad un corrispettivo effettivo di 80.

La rivalutazione, sul versante fiscale, non svolge alcun effetto, con la conseguenza che la plusvalenza si dovrà conteggiare contrapponendo il corrispettivo al costo fiscalmente riconosciuto. Ma cosa accade sul versante civilistico? Il **corrispettivo** dovrà comunque essere **contrapposto al valore contabile rivalutato**; al riguardo, bisogna riscontrare che il ricavato dalla vendita di immobili (per effetto della contrazione delle quotazioni di mercato) è spesso di molto inferiore rispetto alle quotazioni pregresse di un quinquennio, con la conseguenza che contabilmente potrebbe emergere una minusvalenza di importo ragguardevole.

Ora il problema è il seguente: tale differenziale negativo tra valore di iscrizione e corrispettivo va imputato a conto economico, oppure è possibile decrementare la riserva di rivalutazione appostata a patrimonio netto? La soluzione appare rilevante per **ipotizzare il risultato finale di conto economico**, informazione che potrebbe avere ripercussioni negative, ad esempio, sui rapporti di credito con gli istituti finanziari. Diversamente, nessuna conseguenza diretta (se non nella gestione degli adempimenti) si verifica sul patrimonio netto della società; infatti, nel caso di transito a conto economico, si potrebbe evidenziare una perdita, la cui pericolosità è sterilizzata dalla presenza della riserva, mentre nel caso di utilizzo diretto della riserva del netto non si riscontrerà alcuna perdita a conto economico.

Per sostenere la tesi della imputazione diretta a riserva, si possono utilizzare le seguenti argomentazioni:

- la rivalutazione non è mai passata da conto economico;
- la riduzione di valore si rende necessaria per eliminare una parte della precedente rivalutazione, mentre il valore recuperabile continua ad essere superiore all'originario costo di acquisto (al netto del fondo ammortamento che si avrebbe avuto se non si fosse effettuata la rivalutazione);
- la Consob ha sostenuto tale tesi nel 2002, sia pure in relazione alle partecipazioni;

- nell'ambito IAS, lo IAS 16 prevede che, ove si rivaluti un bene materiale, la successiva riduzione di valore vada imputata alla riserva di patrimonio netto.

Viceversa, per sostenere la tesi della imputazione a conto economico, è possibile argomentare come segue:

- nel Codice Civile tutte le svalutazioni sono rilevate nel conto economico;
- l'OIC 21 (metodo del patrimonio netto, trattamento contabile alternativo, nota 22), afferma che *“Non pare consentita dall’attuale legislazione l’imputazione della perdita a riduzione della riserva da rivalutazione”*, e ciò perché:
 1. mentre le rivalutazioni di partecipazioni (D.18.a), ove consentite, devono essere di norma imputate a conto economico e solo quelle conseguenti all’applicazione del metodo del patrimonio netto possono essere iscritte in una riserva ai sensi dell’art. 2426, n. 4, ultimo capoverso, per le svalutazioni non è previsto altro trattamento se non l’imputazione a conto economico;
 2. l’imputazione della perdita a riserva comporta un compenso di partite vietato dall’art. 2423-ter, ultimo comma;
 3. l’imputazione della perdita a riserva impedisce di rappresentare, almeno in modo evidente, il risultato economico dell’esercizio con conseguente violazione dell’art. 2423, 2° comma.

In conclusione, dunque, a noi sembra che **entrambe le tesi presentate siano sostenibili**, sia pure se le medesime portano a “configurazioni” diametralmente opposte del conto economico. Ovviamente, ove la valutazione fosse svolta da un organo di controllo, certamente appare più rassicurante l’ipotesi della imputazione a conto economico, anche senza che si possa in questa sede escludere in modo drastico la bontà del comportamento alternativo.

BILANCIO

In consultazione la bozza di Oic 12 sugli schemi di bilancio

di **Fabio Landuzzi, Luigi Scappini**

Prosegue senza soste l'attività dell'Oic mirata all'**aggiornamento dei principi contabili nazionali**.

Sul sito dell'Organismo è a disposizione la [bozza del nuovo Oic 12](#) "*Composizione e schemi di bilancio d'esercizio*". La **consultazione** terminerà il **28 febbraio 2014**.

Il principio contabile n. 12 ha quale **finalità** quella di definire la **composizione** e gli **schemi del bilancio di esercizio**, individuando, peraltro, i **criteri** e le **modalità** di presentazione dello **stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa**. Proprio in merito a quest'ultima, sono da evidenziare rilevanti novità che, di fatto, **anticipando** la naturale scadenza prevista per il **20 luglio 2015**, raccolgono i principi contenuti nella Direttiva 2013/34/UE del **26 giugno 2013** e comportano un *restyling* del *layout*.

Prima di vedere quali sono le principali novità contenute nella bozza, giova evidenziare come l'Organismo raccomandi l'**utilizzo dell'Oic 12** anche alle **società di persone a prescindere** dalla circostanza che le relative **compagini societarie** siano rappresentate integralmente da Spa, Srl o Sapa.

In controtendenza rispetto a quanto previsto nell'Oic 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*", anch'esso in consultazione, ove l'**attività ordinaria** di una società è individuata nell'insieme delle attività caratteristiche, marginali e complementari svolte normalmente dall'impresa, qui, in coerenza con la restante struttura dei principi contabili, la stessa attività viene suddivisa in:

- **caratteristica:** costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione;
- **accessoria:** costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria;
- **finanziaria:** rappresentata dalle operazioni che generano proventi, oneri, *plus, minus* da cessione, svalutazioni e ripristini di valore inerenti titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi.

Rilevanti modifiche sono state apportate per quanto concerne le **voci di conto economico**, per poterle **adeguare** agli aggiornamenti effettuati negli altri **principi contabili nazionali**. Inoltre, la bozza di Oic 12 incorpora anche il contenuto del documento interpretativo n. 1, assai utile come guida per la corretta classificazione delle poste di bilancio, anche ai fini Irap.

A titolo di mero **esempio**, è previsto che siano ricompresi nella voce di conto economico **A5** “*Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria*”, contenente i ricavi e i proventi non rilevabili in altre voci, i **componenti reddituali positivi** derivanti da **certificati ambientali** di cui ai nuovi Oic 7 e 8.

Per quanto attiene la **nota integrativa**, le informazioni in essa contenute sono relative alle voci di stato patrimoniale e conto economico presentate secondo l'**ordine** con il quale esse sono **rappresentate** nei relativi documenti del **bilancio**.

Al fine di una rappresentazione il più possibile logica e razionale, è consigliabile **raggruppare** le informazioni esposte nella nota integrativa nelle seguenti **quattro categorie**:

- descrizione dei **criteri contabili utilizzati**;
- indicazione delle **informazioni**, dei **dettagli** e, in determinate ipotesi, delle **motivazioni dell'iscrizione** di determinate voci nello **stato patrimoniale**;
- indicazione delle **informazioni**, dei **dettagli** e, in determinate ipotesi, delle **motivazioni dell'iscrizione** di determinate voci nel **conto economico**;
- eventuali informazioni di altra natura.

Proprio in merito ai criteri utilizzati, al **bullet 139** viene chiarito che, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 2427, n.1 del Codice civile, l'illustrazione dei criteri valutativi utilizzati, nonostante debba avvenire in maniera sintetica, allo stesso tempo deve essere chiara. In particolare, **non** si deve limitare a un **mero riferimento** ai criteri di cui all'**articolo 2426 del Codice civile**, ma deve evidenziare la scelta fatta dalla società tra il **ventaglio** di possibili **soluzioni opzionabili**. La bozza, quale esempio di scelta, propone quello dei lavori in corso su ordinazione, ove sarà necessario in nota integrativa chiarire se la valutazione è stata fatta in ragione del metodo della commessa completata o della percentuale di completamento.

Inoltre, la **descrizione** dei criteri valutativi scelti **non** si deve limitare a **quelli** previsti dall'articolo **2426** richiamato **ma**, al contrario, estendersi anche a quelli previsti negli **altri principi contabili**.

In merito alle motivazioni che hanno portato all'iscrizione di un elemento dell'attivo o del passivo il principio contabile precisa come, in caso di possibilità di **iscrizione alternativa**, dovrà essere **scelta** sempre quella ritenuta **più rilevante** rispetto alle **esigenze conoscitive** degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico.

Da ultimo, la bozza precisa come il **rendiconto finanziario** sarà oggetto di un documento *ad*

hoc e pertanto non sia stato trattato nell'Oic 12.

PATRIMONIO E TRUST

E' esperibile l'azione revocatoria ordinaria nei confronti del fondo patrimoniale costituito successivamente ad una fideiussione

di **Luigi Ferrajoli**

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'atto di costituzione del **fondo patrimoniale** posto in essere successivamente al sorgere di un debito, essendo a titolo gratuito, può essere assoggettato ad **azione revocatoria ordinaria** ex **articolo 2901 Cod. Civ.**, qualora sia dimostrata la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio al creditore.

Fermo tale principio, la Corte di Cassazione con la [sentenza n. 7250 del 22/03/2013](#) ha precisato inoltre che *“l'azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola **esistenza** di un **debito**, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata **fideiussione** in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore **successivi** all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in **pregiudizio** delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art.2901, n.1, parte prima cc, in base al solo requisito soggettivo della **consapevolezza** di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento”*.

Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, nel quale avevano conferito un immobile di proprietà di entrambi, a favore della **famiglia** della figlia.

La moglie, in epoca **precedente** alla costituzione del fondo, aveva prestato **fideiussione** a favore della società amministrata dal marito, relativamente ad una apertura di credito; sulla base di tale contratto l'istituto bancario aveva ottenuto un **decreto ingiuntivo** nei confronti del fideiussore ed aveva proposto azione revocatoria ex articolo 2901 Cod. Civ. per sentire dichiarare l'**inefficacia** dell'atto di costituzione del fondo.

La domanda era stata ritenuta fondata sia in primo grado che in **appello**; i giudici di secondo grado avevano rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la finalità dell'istituto del fondo patrimoniale di assicurare il soddisfacimento dei **bisogni della famiglia** non ne esclude l'assoggettamento all'azione revocatoria: infatti dal momento che impone un **vincolo di destinazione** ai beni che vi confluiscono, costituisce un atto di disposizione **revocabile** ex articolo 2901 Cod. Civ.

Il bene conferito nel fondo costituiva inoltre l'unica proprietà della debitrice ed il credito era

anteriore all'atto di disposizione: trattandosi di **atto gratuito**, per la revoca era sufficiente la **consapevolezza** del debitore del pregiudizio arrecato alle regioni creditorie, circostanza che nel caso in esame era ritenuta **sussistente** in quanto l'atto di costituzione era stato posto in essere solo due mesi prima della **revoca** dell'affidamento da parte della banca, quando erano scaduti gli effetti bancari sottoscritti anche dalla debitrice e dati in garanzia all'istituto di credito.

La debitrice ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 Cod. Civ.: in particolare, deducendo che l'atto dispositivo era **anteriore** al sorgere del credito del fideiussore perché successivo all'**inadempimento** della società garantita, ha censurato la sentenza nella parte in cui, sulla base del diverso presupposto della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, aveva ritenuto sufficiente la semplice **conoscenza** del debitore di arrecare pregiudizio.

La Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando come la giurisprudenza di legittimità abbia sempre distinto il momento della **nascita** del credito dal momento della sua **esigibilità**: il credito sorge nel momento stesso in cui sorge l'**obbligazione**, anche se non è esigibile (ad esempio perché non è scaduto il termine o non si è verificata la condizione a cui è sottoposto).

Secondo la Suprema Corte, poiché l'azione revocatoria ha la funzione specifica di ricostituire la **garanzia** generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'articolo 2740 Cod. Civ. e poiché detta azione presuppone solo l'esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo la stessa essere esperita anche per **crediti** condizionati, non scaduti o solo eventuali, ciò vale anche per la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica che il **fideiussore** offre al creditore, per l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale.

Per tali motivi la Cassazione ha considerato la fideiussione compresa nella **nozione di credito** accolta dall'articolo 2901 Cod. Civ., non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o **aspettative** di credito, in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a **conservare** la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori.

ISTITUTI DEFLATTIVI

In caso di accertamento con adesione spetta sempre il maggior termine di 90 giorni per impugnare

di **Massimo Conigliaro**

Il problema sembrava ormai risolto, ma **l'insidia** è sempre dietro l'angolo.

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 218/97 prevede che nel caso di presentazione dell'istanza di **accertamento con adesione, i termini per impugnare** l'atto sono **sospesi per 90 giorni**. In tal modo la parte contribuente, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche gli ulteriori 90 previsti dalla legge (che possono addirittura diventare 196, se si intercetta anche la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno).

E la sospensione dei termini prevista dal procedimento di accertamento con adesione **spetta sino in fondo, a prescindere dall'esito dell'istanza**. Tale ultima considerazione, però, non è stata sempre pacifica, in considerazione del fatto che l'Amministrazione Finanziaria ha sostenuto nel tempo che nel caso di **esito negativo del contraddittorio**, i termini riprendevano a decorrere; con la irragionevole conseguenza che il contribuente che avesse presentato istanza di accertamento con adesione al 59° giorno, avrebbe avuto un solo giorno per impugnare l'atto nel caso di formalizzazione del mancato perfezionamento dell'adesione (magari con la sottoscrizione di un verbale di contraddittorio nel quale si comunicava di non accettare la proposta erariale).

La [Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 140 del 15 aprile 2011](#) (Pres. De Siervo, Rel. Gallo) ha dissipato eventuali dubbi dichiarando la **manifesta infondatezza** della sollevata eccezione di incostituzionalità della norma, ritenendo non irragionevole la previsione di un **periodo fisso di sospensione** dei termini di impugnazione, idoneo a consentire «un **proficuo** esercizio del **contraddittorio** in sede di adesione» (come si esprime la [risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E](#)), durante il cui decorso il contribuente e l'ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative. Peraltro, la redazione di un **verbale negativo** si risolve in una mera presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo tra il contribuente e l'ufficio tributario e, pertanto, non può né equipararsi all'impugnativa dell'atto di accertamento **né assumere il significato di una definitiva rinuncia** del contribuente all'istanza di accertamento con adesione.

Alla luce di ciò, l'eventuale verbale di contraddittorio nel quale si attesta la chiusura negativa

del tentativo di adesione non rileva ai fini del computo dei termini per impugnare. In pratica, una volta presentata l'istanza, **il contribuente ha sempre un maggior termine di 90 giorni per impugnare**. Giova ricordare che l'Agenzia delle Entrate già con la [circolare del 28 giugno 2001 n. 65/E](#) aveva affermato che «*La disposizione di legge in argomento non correla peraltro in alcun modo il periodo di sospensione all'eventuale anticipato esito negativo dell'istanza di adesione prodotta dal contribuente. Ne consegue pertanto che, sia sul piano testuale che di ricostruzione logico-sistematica, non è fondatamente sostenibile la comprimibilità del periodo di sospensione fissato dalla legge in novanta giorni*».

Può capitare, però – come accaduto di recente in un giudizio tributario – che l'Agenzia delle Entrate arrivi a sostenere la **pretestuosità** dell'istanza di accertamento con adesione ritenendola **strumentale** e con **finalità** meramente **dilatorie**; con la conseguenza che in sede di controdeduzioni è stata eccepita l'inapplicabilità (!) della sospensione dei termini e la conseguente **inammissibilità del ricorso** per tardiva proposizione dello stesso.

Trattasi di eccezione davvero priva del benché minimo di fondamento giuridico. **Nessuna norma**, infatti, prevede una **valutazione** del contenuto dell'istanza ovvero del comportamento del contribuente in sede di adesione. Se è vero che, per varie ragioni, è sempre opportuno adeguatamente coltivare l'ipotesi di definizione nel contraddittorio con l'ufficio, nessuna preclusione è prevista nel caso di **mancata partecipazione** o di manifestazione di “scarso interesse” alla chiusura della lite potenziale. A maggior ragione nessuna conseguenza può derivare al contribuente nel caso in cui – come quello citato – il contribuente abbia prima partecipato al **contraddittorio**, riportando a verbale le proprie osservazioni, e successivamente presentato una **memoria illustrativa** con la precisa quantificazione di una proposta economica.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la previsione di un **periodo fisso di sospensione** dei termini per impugnare non è irragionevole e, dunque, la parte contribuente ha diritto a fruirne a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Stante la possibile (seppur infondata) eccezione dell'Agenzia delle Entrate in sede di controdeduzioni, può comunque risultare prudente, al solo fine di evitare possibili contestazioni, **partecipare** al contraddittorio, formulando osservazioni ed eventualmente una proposta di adesione. Sarebbe in ogni caso auspicabile che gli uffici impositori prendessero atto del disposto normativo e dell'ormai consolidata posizione della giurisprudenza, orientata ad una **interpretazione pro contribuente**, come peraltro stabilito dalla Consulta.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

Indici in correzione in attesa di capire le strategie della FED

La Borsa di New York ha mostrato una performance negativa, soprattutto a causa dell'incertezza in merito alle future mosse della FED, innescata da una serie di rilevazioni economiche migliori del previsto, legate soprattutto al comparto Real Estate e a quello occupazionale, con "I" dati del Labour report diffusi Venerdì pomeriggio. L'indice Dow Jones è calato dell'1.23% nell'ultima settimana, lo S&P dell'1.7%. Il Nasdaq chiude invece in moderato rialzo, +0.2%, soprattutto grazie alla progressione di Apple.

La tensione in merito alle prossime mosse della FED ha contagiato anche i mercati asiatici. Il Nikkei ha risentito soprattutto del rafforzamento dello Yen contro Dollaro, che ha pesato soprattutto sugli esportatori verso gli Stati Uniti. L'Australia anche questa settimana continua ad essere il peggior performer dell'area, con un calo questa volta superiore al 2.5% a causa di una serie di pubblicazioni di dati aziendali che hanno fatto crollare i titoli di numerose compagnie, vedi Quantas e di un report che indica una crescita economica ed un Trade Balance inferiori alle attese. L'India è questa settimana il miglior mercato dell'area orientale, dopo il successo del centro destra alle elezioni amministrative.

L'Europa ha mostrato in termini di indici aggregati, la peggior performance dei mercati azionari, con l'indice Eurostoxx 50 che fa segnare un -2.5% sugli ultimi 5 giorni.

Sui periferici l'upgrade dell'Outlook spagnolo da parte di Moody's ha controbilanciato l'effetto del pronunciamento della Consulta sul sistema elettorale in Italia. I mercati hanno subito il "nervosismo da tapering" importato dagli Stati Uniti e anche il mancato accenno da parte di Draghi a misure aggressive straordinarie per indirizzare la crescita in Europa.

Il Dollaro continua a muoversi nel canale delimitato dai livelli di 1.354 e 1.364, con spostamenti erratici in entrambe le direzioni successivamente alla pubblicazione dei vari dati sia in America sia in Europa ma rimane comunque vicino ai livelli dei minimi dell'anno. Il Biglietto Verde rimane invece vicino al livello di 102 contro lo Yen

Nessun particolare cambiamento in merito al Comparto Fixed Income, dove l'unico movimento degno di nota è stata una certa pressione sui mercati emergenti ed un modesto aumento dei rendimenti della parte lunga della curva euro dopo l'intervento di Draghi. Il differenziale

Bund/BTP decennale continua a muoversi tra i 230 e i 240 punti base.

Il Labour Report , dato più importante per la Federal Reserve

Gli Stati Uniti, nella settimana che ha preceduto la pubblicazione del Labour Report hanno visto la comunità finanziaria dividersi in attesa del dato più sensibile dell'ultimo periodo. Secondo alcuni analisti si tratta del classico caso del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Una ripresa dell'occupazione è augurabile in quanto sintomo di ritorno alla crescita economica per alcuni. Per altri una crescita troppo netta porterebbe ad un avvicinamento alla data di inizio delle attività di tapering. Questo approccio spiega la variabilità dei listini a Wall Street che, dopo aver raggiunto i massimi storici dopo la nomina di Janet Yellen a prossimo presidente della FED, vedono le decisioni della Banca Centrale USA come l'unica vera determinante dei corsi. Sotto questa luce va letta la decelerazione dei mercati americani dopo il GDP ed i Jobless Claims di Giovedì pomeriggio: numeri migliori in termini di sussidi, avvicinano, nelle previsioni degli operatori l'inizio del rallentamento delle attività di acquisto di bonds da parte della FED. Dopo la presentazione dei dati venerdì pomeriggio, che hanno visto un miglioramento sostanziale del numero delle buste paga e una contrazione dello 0.2% del tasso di disoccupazione, passato dal 7.2% al 7%, i mercati hanno cominciato a reagire positivamente, segno , secondo alcuni osservatori, che le probabilità di vedere la FED cominciare ad agire è ormai già incorporata nella performance negativa della settimana.

L'Europa ed il commento di Draghi

Dopo la mossa a sorpresa dell'ultimo incontro della BCE, quando il Direttorio aveva deciso di ridurre i tassi di interesse, gli operatori avevano cominciato a ragionare sulla possibilità di tassi negativi sui depositi ma nulla di tutto ciò è emerso Giovedì dall'intervento di Draghi, che ha sottolineato come la Banca Centrale Europea sia pronta a mantenere a questo livello i tassi di interesse pur di supportare la fragile economia dell'Eurozona ribadendo che i Governi non devono fermare gli sforzi in corso per la riduzione dei deficit. La decisione di mantenere i tassi ai minimi storici è evidentemente influenzata dalle previsioni sull'inflazione che rimarrà per lungo tempo sul livello più basso degli ultimi anni.

Asia influenzata da movimenti Forex e da cambi di raccomandazione

La dinamica della borsa giapponese è stata indubbiamente influenzata dalle variazioni del cambio tra Yen e Dollaro, che ha pesato nettamente sugli esportatori nipponici soprattutto nella seconda parte della settimana. Ha invece guidato le sessioni di Lunedì e Martedì invece la raccomandazione di Goldman Sachs sul Giappone: Kathy Matsui Chief Japan Strategist di GS

sostiene che il Sol Levante è sulla strada giusta per uscire dalla deflazione e l'incremento nei prezzi dei terreni è un elemento che si aggiunge alle ultime letture del CPI che vanno nella stessa direzione e permette alla banca americana di portare ad "overweight" il proprio giudizio su Tokyo.

Inoltre, l'ex ministro delle finanze Sakakibara, conosciuto come "Mr Yen" per gli sforzi prodotti per influenzare la valuta nipponica negli anni 90, ha affermato che gli investimenti in asset stranieri da parte dei fondi pensione giapponesi, strategia suggerita dall'Advisory Board del GPIF la scorsa settimana, potrebbe portare ad un livello Dollaro/Yen pari a 109.

Facendo invece riferimento alle tensioni tra Cina e Giappone dibattute nella nota della scorsa settimana, i numeri di Toyota in Cina sono notevoli il che significa che, nonostante le dispute territoriali che emergono puntualmente ogni due anni, con conseguente spiegamento dimostrativo di mezzi da combattimento da entrambe le parti, i flussi commerciali e l'appetito dei cinesi per prodotti del Sol Levante sembrano al momento vivere di vita propria. La revisione delle aspettative di Goldman Sachs per quanto riguarda l'estremo Oriente è stata completata da una nota all'interno della quale la banca d'affari americana ritiene che l'indice HShare ad Hong Kong, che è il benchmark per le imprese della madrepatria cinese quotate sulla borsa dell'ex Protettorato di Sua Maestà Britannica, possa essere in grado di mostrare una performance del 10 %, grazie al successo che le nuove politiche impostate da Pechino dovrebbero avere. L'Australia ha visto la propria crescita economica peggiore di quanto previsto ed ha subito una lunga serie di pesanti perdite su numerosi titoli, tra i quali spicca il -13% di Qantas dopo la pubblicazione di una perdita inaspettata.

La prossima settimana sarà leggera in termini di dati

Come di consueto la settimana che segue la pubblicazione del Labour Report è tradizionalmente scarna in termini di rilevazioni di carattere macroeconomico. Infatti verranno pubblicati in pratica solo i dati inerenti ai Wholesale Inventories e le Retail Sales, oltre ai consueti Jobless Claims settimanali.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.

BACHECA

Tre mesi di Euroconference NEWS

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Oggi **Euroconference NEWS** compie esattamente **tre mesi** – il primo numero è uscito infatti il **9 settembre** – un periodo “breve” in senso generale, ma allo stesso tempo **sufficientemente “lungo”** per fare una **prima valutazione** del percorso che abbiamo intrapreso.

La nostra **idea** era, per quanto possibile, di fare **qualcosa di diverso** rispetto all’offerta già presente sul mercato a livello di **stampa cartacea** e di **editoria on line**.

Non ci deve essere confronto in realtà con i giornali cartacei, perché, proprio in virtù delle modalità di erogazione delle informazioni, sono due **prodotti molto diversi**.

Anche in Italia, come è già avvenuto negli altri paesi, l’informazione *on line* si sta affermando in misura crescente. La riduzione dei costi di gestione, la facilità e velocità di aggiornamento dei materiali, le possibilità di consultazione e archiviazione dei pezzi da parte dei Lettori, sono soltanto alcuni dei fattori che **ci portano inevitabilmente in questa direzione**. Questo a maggior ragione per l’**aggiornamento in ambito fiscale**, considerando la velocità di “deperimento” delle informazioni e l’esigenza di collegamento nella consultazione dei diversi documenti.

Per quanto concerne il confronto con i diversi giornali già presenti su **Internet**, ci sono sicuramente molti prodotti di egregio valore *on line* e non sta certamente a noi fare una classifica: a nostro avviso però, nel panorama dell’informazione fiscale, **Euroconference NEWS** rappresenta qualcosa di **diverso rispetto agli altri** – diverso, si badi bene, **non abbiamo detto migliore** – per una serie di fattori.

Quello che per noi è l’elemento di maggiore distinzione è rappresentato dal fatto che **Euroconference NEWS è un giornale fatto da professionisti**, che hanno la propria attività professionale e da questa ricavano “esperienze” da trasmettere, ma nel contempo l’opportunità straordinaria di **frequentare quotidianamente migliaia di partecipanti dei percorsi formativi di Euroconference** (quasi 7.000 soltanto per Master Breve) che rappresentano una **fonte impareggiabile di stimoli e spunti operativi**.

Allo stesso tempo questa assidua “frequentazione” dà la possibilità, che altri non hanno, di “tastare il polso” sul campo ai Colleghi e, indirettamente, alle imprese loro clienti, capendo cosa per loro è **importante** e cosa lo è meno.

Quello che è inevitabile percepire “andando in giro” è che la **nostra categoria** sta vivendo un **momento davvero difficile**: le difficoltà finanziarie dei clienti stanno diventando le nostre, gli adempimenti si moltiplicano, molte decisioni dell’Agenzia ci stanno complicando la vita.

Questi sono i “**Problemi**” che quotidianamente i Colleghi ci trasmettono durante i nostri eventi formativi e su questi intendiamo concentrarci: proprio in quest’ottica, immaginiamo l’abbiate notato, **non ci siamo invece in alcun modo schierati nella vicenda che riguarda il nostro Consiglio Nazionale**.

Da un lato, infatti, abbiamo visto come altri giornali, legittimamente, rappresentino già ampiamente le due posizioni in campo (e noi non avremmo francamente saputo con chi schierarci), dall’altro la questione sembra interessare davvero poco i Colleghi che incontriamo: non perché sottovalutino l’importanza di avere dei vertici che li rappresentino, ma perché, nei più, prevale **la sensazione che comunque le cose non cambieranno** ... una rassegnazione che non è molto dissimile da quella che come cittadini proviamo nei confronti della politica.

Siamo un giornale fatto da professionisti, si diceva, che è però nel contempo **emanazione di una società che è “sul mercato” e fa della formazione il proprio core business**: anche qui non è il caso di fare la classifica, che altri hanno voluto fare, di chi sia più o meno “indipendente”, ma, anche e soprattutto da questo punto di vista, siamo convinti di non avere nulla da temere da un confronto, anzi ...

Quanto alla “**filosofia**” del giornale, volevamo dare una **informazione “veloce”, “essenziale” e “leggibile**”: per questo abbiamo cercato di **non essere in alcun modo autoreferenziali**. Il tentativo è stato anzi quello di affrontare le tematiche, laddove possibile, in modo “leggero” e che possa rendere l’aggiornamento quotidiano non diciamo divertente – quello sarebbe troppo -, ma quanto meno non eccessivamente noioso.

Anche per questo abbiamo pensato ad una sezione come **Nonsolofisco**, nella quale, oltre a tematiche comunque vicine alla nostra professione, ha trovato spazio il **pezzo settimanale dedicato a viaggi e tempo libero** curato dal nostro amico **Chicco Rossi**.

Ci fa molto piacere poi che alcuni Colleghi che non conoscevamo abbiano **cominciato a collaborare con noi** e l’impegno è quello di valorizzare i contributi che ci sono stati mandati (e che per motivi di tempo non siamo ancora riusciti a pubblicare) e quelli che, speriamo, ci vorrete mandare in futuro in misura sempre maggiore.

I risultati di **questi primi tre mesi** sono stati **più che incoraggianti**: i numeri ricavabili dalle analisi di **Google Analytics (256.477 visitatori unici** – ossia “diversi” – ad oggi) e l’**apprezzamento** ricevuto da **molte Colleghi** nelle diverse sedi di **Master Breve** ci confortano in questo senso.

L’impegno è quello di cercare di **migliorare Euroconference NEWS** per renderlo sempre di più lo “**Strumento**” per il **Vostro aggiornamento quotidiano** e nel contempo la **porta di accesso al**

mondo Euroconference: da **gennaio** ci saranno in questo senso delle **novità** che confidiamo apprezzerete.

Intanto, grazie davvero a tutti quelli che ci stanno seguendo con interesse.